

DELIBERA n°_61_

**XXXXXXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/382031/2021)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 12/05/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXX del 22/01/2021 acquisita con protocollo n. 0034546 del 22/01/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante nel lamentare una fatturazione ingiustificata, poiché ha asserito non dovuta, ha rappresentato in sintesi, di avere ricevuto in data 01.09.2020 una richiesta di pagamento fatture scadute nel 2012 di telefonia fissa e la relativa cessione credito. E' stato richiesto il pagamento di n° 3 fatture scadute il 20.02.2012, il 20.04.2012 ed il 20.06.2012 per un totale di €. 2.964,74. Contesta la richiesta di detti pagamenti in quanto gli importi sono stati oggetto di reclamo, rimasto senza riscontro, ed il debito è prescritto ai sensi e per gli effetti ex art. 2948 c.c.. In base a tale premesse ha richiesto: 1) annullamento delle citate fatture in quanto somme non dovute e in ogni caso somme prescritte ai sensi ex art. 2948 c.c. ; 2) danno all'epoca dei fatti per €.250,00.

2. La posizione dell'operatore

Parte convenuta con memoria difensiva, in sintesi, con riferimento alla controversia in oggetto ha rappresentato che nel 2011, a seguito di richiesta dell'istante, venivano attivati il contratto n. XXXXXXXXX Wind Business Start utenza n.XXXXXXXX e il contratto n. XXXXXXXXX Internet Aziende ADSL.w50151587. Nel 2013 sempre a seguito di richiesta, le utenze venivano disattivate. Nelle more, l'istante pur usufruendo del servizio, lasciava non pagate tutte le fatture. Alla data della memoria difensiva l'insoluto ceduto al Factor ammonta a €3201,52. La WindTre precisa che i termini della prescrizione non sono trascorsi e che la memoria depositata al fascicolo è da ritenere valida per l'interruzione degli stessi. Viene messo in rilievo che la contestazione è del tutto generica e la documentazione depositata al fascicolo dall'utente non prova la sussistenza dei disservizi oggetto di controversia: l'istante, non fornisce alcuna prova in relazione a quanto avvenuto e tantomeno in relazione all'asserita responsabilità della convenuta, egli si limita a chiedere genericamente lo storno dell'insoluto, senza specificare alcunché. Ancora evidenzia che l'art 14 Allegato A delibera 347/18/CONS,

al punto 4, statuisce “Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie, ribadisce, non risulta essere presente alcun reclamo. Concludeva per il rigetto della domanda posto che alcuna responsabilità né tantomeno alcun inadempimento potrà rinvenirsi in capo alla convenuta.

3. Motivazione della decisione

Sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per le seguenti motivazioni. Sulla richiesta di cui al sub 1). Parte attorea, nell’istanza e nelle proprie memorie difensive, ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto del gestore telefonico, chiamato in causa, al pagamento di n° 3 fatture scadute il 20.02.2012, il 20.04.2012 e il 20.06.2012 in quanto il debito è prescritto ai sensi e per gli effetti ex art. 2948 c.c.. A parte osservare che la richiesta volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa circa l’estinzione di un diritto per prescrizione esula dalla natura e dall’oggetto delle pronuncia rimessa alla definizione amministrativa. Sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per le seguenti motivazioni. Sulla richiesta di cui al sub 1). L’istante nell’istanza e nelle proprie memorie difensive ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto del gestore telefonico, chiamato in causa, al pagamento di n° 3 fatture scadute il 20.02.2012, il 20.04.2012 e il 20.06.2012 in quanto il debito è prescritto ai sensi e per gli effetti ex art. 2948 c.c.. A parte osservare che la richiesta volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa circa l’estinzione di un diritto per prescrizione esula dalla natura e dall’oggetto delle pronuncia rimessa alla definizione amministrativa della controversia ex art.20, comma 4 del Regolamento di procedura (allegato A alla delibera Agcom n.353/19/CONS), in misura che tale pretesa possa e debba essere il contenuto di eventuale opposizione a procedure esecutive o eccezione in sede di istanze di accertamento e ricognizione sul debito eventualmente azionate in sede civile, è necessario comunque richiamare quanto stabilito dal comma 2 dell’art.2 del sopra citato Regolamento di procedura che esclude ogni competenza del presente procedimento in materia di recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non si origini da contestazioni sulle prestazioni stesse; nel caso di specie, l’utente non ha provato, di aver sporto valido reclamo in relazione alle prestazioni inerenti alle fatture di cui ha omesso il pagamento. Ciò basta a precludere ogni disamina in questa sede in ordine all’esigibilità del credito. Parte attorea, in subordine alla domandata prescrizione, ha richiesto l’annullamento delle fatture in argomento perché contestate con reclamo/diffida del 21.02.2012 rimasto senza riscontro; ebbene la parte istante, in questa sede, avrebbe dovuto, quantomeno, depositare il contratto, le fatture oggetto di lamentela, l’intimazione di pagamento, la ricevuta della raccomandata dell’asserito reclamo inviato all’operatore convenuto; spettando all’operatore, per il principio dell’inversione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la regolarità della pretesa. Invece, si è limitata a produrre solamente copia di una diffida

indirizzata alla convenuta che non può essere ritenuta valida prova in quanto priva della dimostrazione di invio e ricezione/consegna alla controparte. L'utente è onerato, di uno specifico obbligo di allegazione dei fatti, come sopra individuati, che in questa sede sono carenti, con la conseguenza che non risulta soddisfatto l'onere probatorio che, sia pur in minima parte, grava sulla parte istante. Tale carenza di prove non consente una imputazione di responsabilità a carico dell'operatore e pertanto, la domanda non viene accolta. Sulla richiesta di cui al sub 2). La liquidazione del danno pretesa dall'istante esula dalle competenze della presente sede valutativa, in applicazione del disposto dell'art. 20 comma 4 della delibera 353/19/CONS il quale prevede che in questa sede si può verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, condannando eventualmente l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti. Alla luce di quanto sopra espresso, la richiesta di "risarcimento del danno" avanzata in questa sede dall'utente, avente natura risarcitoria, non è ammissibile. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per il maggior danno.

DELIBERA

1. il rigetto di ogni richiesta formulata dal sig. XXXXXXXXX con il GU14 /382031/2021 nei confronti della società Wind Tre (Very Mobile).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 12/05/2021

IL PRESIDENTE

